

Da: ADVManager PEC <futuro.advmanager@legalmail.it>
Inviato: giovedì 22 luglio 2021 09:59
A: 'protocollo.agcm@pec.agcm.it'
Oggetto: Vs. Rif. DC-10085E - Nuova segnalazione per distorsione della concorrenza nel pagamento dei contributi a fondo perduto del MIBACT-ora MT
Allegati: 201209 ==MIBACT Elenco nuovo allegato A_Agenzie già ammesse al contributo==.pdf

C.a. Dr. Filippo Arena
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a
00198 Roma RM

Buongiorno Dr. Arena.

Prendiamo atto della Vostra DC-10085E del 16.04.2021 citata in oggetto, pur mantenendo, ci sia consentito, il nostro dissenso in merito all'interpretazione dell'Autorità, perché gli elementi nuovi nella nostra PEC del 01.02.2021 sotto riportata ci sono e consistono nella dimostrazione che il differente volume d'affari Iva, che a nostro avviso discrimina l'un tipo di attività economica rispetto all'altra relativamente ai ristori a fondo perduto, **deriva da norme cogenti e non da libera scelta dell'imprenditore** come da Codesta Autorità ritenuto. Controprova ne sia che il successivo provvedimento n. 281 pubblicato il 14.05.2021 dal nuovo Ministero del Turismo cerca di recuperare almeno in parte alla precedente distorsione prevedendo un separato contributo dedicato all'attività cosiddetta di intermediazione.

Con la presente intendiamo tuttavia sottoporre all'Autorità la seguente nuova segnalazione di distorsione della concorrenza, legata ai tempi e modalità di pagamento dei contributi.

In esecuzione di una serie di precedenti decreti, l'allora MIBACT con Decreto DG Turismo n. 176-09.12.2020 aveva pubblicato una assegnazione dei fondi tramite gli Allegati A, B, C. A seguito di tali decretazioni tali allegati sono da considerarsi leggi dello Stato e l'Allegato A, qui unito, riporta l'elenco delle imprese ammesse al contributo dopo la prima fase di verifica, suddiviso in due tranches.

Orbene, un certo numero di imprese hanno ricevuto entrambe le tranches addirittura entro il dicembre 2020 e altre nei primi due mesi del 2021.

Viceversa un numero imprecisato di imprese, qualcuno dice circa il 30% e fra esse numerose imprese nostri clienti, non hanno ancora ricevuto il pagamento alla data odierna del 22 luglio 2021.

Da notare che gli importi impegnati erano stati considerati definitivi dallo stesso Ministero, tanto che il residuo non impegnato rispetto ai fondi stanziati era entrato nel successivo decreto n. 281 già sopra citato.

E' allora secondo noi evidente che, data la natura del contributo (fondi per necessità urgenti di cassa dovuti all'emergenza Covid-19, con impossibilità teorica e pratica di lavorare), pagare alcune imprese a dicembre 2020 e non averne ancora pagate altre dopo sette mesi, senza che peraltro siano mai pervenute alle stesse comunicazioni di ulteriori verifiche o impedimenti, produce una evidente distorsione del mercato fattuale, nel senso che le prime possono sopravvivere e le seconde rischiano la cessazione dell'attività per insolvenza.

Questo inspiegabile ritardo nei pagamenti è stato più volte segnalato con forza dalle Associazioni di categoria al Ministro, il quale ha ogni volta ribadito l'impegno a pagare, mai contestando il diritto delle imprese a ricevere i pagamenti. Ma finora mai lo ha fatto.

Sempre grato per l'attenzione, con cordialità.

Enrico Scotti, team director e legale rappresentante

©**ADVMANAGER.org**

*Amministrazione in outsourcing e Consulenza di direzione per Agenzie di Viaggi e Turismo
Intermediario fiscale, Intermediario accreditato SDI, CAF, Conservatore a norma AGID/CAD*

E futuro.advmanager@legalmail.it * futuro@advmanager.org * T +39 02 877849 * Skype: fscottipartners

A business system by F. Scotti & Partners1971 on the skills of Centro Studi ©ADVMANAGER

[Linkedin](#) * [Youtube](#) * [L'agenzia di Viaggi](#) * www.advmanager.org * [Facebook](#)

Turismo2000 Srl, Via Pastrengo 14, I 20159 Milano, CF P.Iva Reg. Imprese 10145390968, REA MI-2509278, Codice Destinatario Sdl YY22CVW
Società di scopo dei Professionisti, Enti e Soggetti Partner di ©ADVMANAGER

This message and attachments are intended for the named addressee only. It contains information which may be confidential and which may also be privileged. Unless you are the named addressee you may neither copy nor use this message and attachments nor disclose them. If you have received them for mistake please notify us immediately, so that arrangements can be made for the return. Please contact us at the above telephone. Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient is strictly prohibited and the person responsible may incur penalties.

Il presente messaggio di posta elettronica e relativi allegati sono indirizzati esclusivamente al destinatario menzionato. Il documento può contenere informazioni riservate coperte dal segreto professionale o aziendale. Le informazioni ivi contenute non possono essere copiate, utilizzate o trasmesse se non dal destinatario del documento. Se avete ricevuto il presente documento per errore siete pregati di darne immediata comunicazione per consentire la relativa restituzione. Siete pregati di prendere contatto con i sopra indicati numeri di telefono. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto del presente messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza fra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

Da: ADVManager PEC [mailto:futuro.advmanager@legalmail.it]

Inviato: lunedì 1 febbraio 2021 16:36

A: 'protocollo.agcm@pec.agcm.it' <protocollo.agcm@pec.agcm.it>

Oggetto: Vs. Rif. DC-10070 - Comunicazioni del 11.12.2020 e 12.01.2021 in merito ai criteri del MIBACT per contributo a fondo perduto

C.a. Dr. Filippo Arena

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Piazza Giuseppe Verdi, 6/a

00198 Roma RM

Buongiorno Dr. Arena.

Nel ringraziare codesta Autorità per l'attenzione dedicata a quanto in oggetto, nella nostra qualità di gestori in outsourcing dell'amministrazione delle agenzie di viaggi e turismo e quindi per conto di alcune delle Imprese nostre clienti, ci permettiamo di non condividere quanto da lei riportato nella Sua con rif. CD/10070, per le ragioni che seguono.

Come è tecnicamente illustrato nel nostro documento qui allegato e già a suo tempo inviato alle Direzioni del MIBACT, del MEF e dell'Agenzia delle Entrate:

- 201218 Il sostegno alle agenzie di viaggi e turismo in epoca di Covid-19 e in particolare nel punto 7 del medesimo, **il volume d'affari Iva** ex art. 20 del DPR n. 633/1972 (impropriamente chiamato "fatturato"), **non è il frutto di una libera e preventiva scelta organizzativa dell'impresa, bensì deriva dall'applicazione delle cogenti normative civilistiche e fiscali sui contratti di viaggio:**
 - artt.17 e segg. legge n. 1084 del 27.12.1977 (Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio);
 - Direttiva (UE) 2015/2302 del 25.11.2015 e decr. legisl. n. 62 del 21.05.2018 di attuazione in Italia;
 - DM n. 340/1999 "Regolamento recante particolari modalità di applicazione dell'IVA nelle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo".

In altri termini;

- premesso che parliamo qui delle fattispecie relative alle agenzie di viaggi dettaglianti, ossia alle imprese che operano in generale **per conto del cliente**; mentre con altra fattispecie e cioè in nome e per conto proprio opera il tour operator, il quale pre-acquista e assembla servizi che poi mette "a magazzino" in attesa di venderli;
- le operazioni dell'agenzia di viaggi effettuate **in nome e per conto del cliente** (il cosiddetto contratto di intermediario di viaggio) **producono un volume d'affari Iva pari a circa 1/10** (dato medio desunto dagli ISA di settore) rispetto al volume d'affari che viene prodotto quando l'agenzia opera **in nome proprio e per conto del cliente** (come la compravendita in Iva ordinaria di servizi singoli non preventivamente acquisiti; oppure la compravendita in Iva 74ter di servizi singoli preventivamente acquisiti; oppure ancora la compravendita o l'organizzazione di pacchetti turistici su richiesta del cliente);
- vale a dire che a parità di volume della vendita o giro d'affari commerciale, il volume Iva sta in un rapporto di 1 a 10 (come ordine di grandezza) fra le differenti fattispecie.
- il margine di contribuzione commerciale ai costi fissi e la struttura di questi ultimi non dipendono quindi dal volume Iva, bensì dal volume delle vendite o giro d'affari commerciale.

Ma le differenti fattispecie sopra illustrate non derivano da scelte preventive dell'impresa, bensì dall'applicazione di norme cogenti alle situazioni che il cliente genera di volta in volta in agenzia in base alla sua richiesta.

Ecco perché il parametro corretto per misurare il danno commerciale prodotto dall'emergenza Covid-19 alle agenzie di viaggi dettaglianti è il "volume delle vendite" o "giro d'affari commerciale" e non il volume d'affari Iva.

Quanto al quesito se il problema sopra esposto rientri o meno nelle competenze di codesta Autorità, noi riteniamo di sì, in quanto premiare due agenzie di viaggi dettaglianti aventi analoghe dimensioni, giro d'affari commerciale e struttura

dei costi (in primis il personale e l'affitto locali commerciali) **l'una, poniamo, con un contributo di 100.000 euro e l'altra con un contributo di 10.000 euro genera una evidente distorsione della concorrenza.**

L'occasione è gradita per ringraziare nuovamente codesta Autorità per la sua attenzione.

Cordialità,
Enrico Scotti, team director

©**ADVMANAGER.org**

*Amministrazione in outsourcing e Consulenza di direzione per Agenzie di Viaggi e Turismo
Intermediario fiscale, Intermediario accreditato SDI, CAF, Conservatore a norma AGID/CAD*

E futuro.advmanager@legalmail.it * futuro@advmanager.org * T +39 02 877849 * Skype: fscottipartners

A business system by F. Scotti & Partners 1971 on the skills of Centro Studi ©ADVMANAGER

[Linkedin](#) * [Youtube](#) * [Agenzia di Viaggi](#) * www.advmanager.org * [Facebook](#)

Turismo2000 Srl, Via Pastrengo 14, I 20159 Milano, CF P.Iva Reg. Imprese 10145390968, REA MI-2509278, Codice Destinatario Sdl YY22CVW
Società di scopo dei Professionisti, Enti e Soggetti Partner di ©ADVMANAGER

This message and attachments are intended for the named addressee only. It contains information which may be confidential and which may also be privileged. Unless you are the named addressee you may neither copy nor use this message and attachments nor disclose them. If you have received them for mistake please notify us immediately, so that arrangements can be made for the return. Please contact us at the above telephone. Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient is strictly prohibited and the person responsible may incur penalties.
Il presente messaggio di posta elettronica e relativi allegati sono indirizzati esclusivamente al destinatario menzionato. Il documento può contenere informazioni riservate coperte dal segreto professionale o aziendale. Le informazioni ivi contenute non possono essere copiate, utilizzate o trasmesse se non dal destinatario del documento. Se avete ricevuto il presente documento per errore siete pregati di darne immediata comunicazione per consentire la relativa restituzione. Siete pregati di prendere contatto con i sopra indicati numeri di telefono. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto del presente messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza fra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.